

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2001
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al
regolamento (CE) n. 2097/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2001 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 25 al 31 maggio 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 94 del 4.4.2001, pag. 20.